



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Vibo Valentia

Nr. 5543 prot.

Vibo Valentia 27.11.2020

Al Sig. Presidente della Corte di Appello
Al Sig. Procuratore Generale della Repubblica
Catanzaro
Al Sig. Presidente del Tribunale
Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
Al Presidente della Camera Penale
Vibo Valentia

Oggetto: modalità di deposito telematico degli atti presso la Procura della Repubblica.

Il Procuratore della Repubblica

Come noto, l'art. 24, comma 4, del decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020, dispone che: *“Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino alla scadenza del termine di cui all'art. 1 del decreto legge 25 marzo 2020, nr. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35, è consentito il deposito con valore legale, mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'art. 7 del decreto del ministro della giustizia 21 febbraio 2011 n. 44”*.

Il deposito con valore legale degli atti, documenti e istanze (diversi dagli atti indicati dall'art. 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, per i quali il deposito avviene esclusivamente mediante deposito dal Portale del processo penale telematico, previsto dall'art. 24, comma 1 del richiamato decreto legge n. 137/2020), dunque, può essere effettuato per via telematica.

A tale scopo, la Direzione Generale dei Sistemi Informativi e Automatizzati del Ministero della Giustizia ha assegnato, allo scopo, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia un nuovo indirizzo PEC (depositoattipenali.procura.vibovalentia@giustiziacert.it).

A tale indirizzo dovrà, pertanto, necessariamente aversi riguardo perché il deposito mediante posta elettronica certificata inserita nel Re.G.Ind.E **abbia valore legale, ad eccezione delle ipotesi in cui il deposito debba avvenire per il tramite del Portale del processo penale telematico, trattandosi delle ipotesi di cui all'art. 415-bis**, comma 3, c.p.p. ovvero delle ulteriori tipologie di atti indicati in future decretazioni ministeriali.

Per completezza si rammenta che, in data 30.10.2020, è stato stipulato il “Protocollo d’intesa tra la Procura della Repubblica, il Presidente del Consiglio dell’ordine degli Avvocati ed il Presidente della Camera Penale di Vibo Valentia” con il quale si è stabilito che:

“A decorrere dal 02.11.2020 la Procura della Repubblica di Vibo Valentia renderà operativo il Portale Deposito Atti Penali (PDP) finalizzato al riconoscimento del valore legale degli atti di nomina del difensore di fiducia nonché degli atti di cui all’art. 415 bis, comma 3, cp.p.

Il deposito di tali atti sarà eseguito esclusivamente in via telematica.

I difensori, ad avvenuto deposito, avranno cura di inviare la relativa “ricevuta di inoltro” al seguente indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO): procura.vibovalentia@giustizia.it”.

Tanto premesso, al fine di consentire un razionale utilizzo degli indirizzi di posta certificata assegnati a questo Ufficio e fare chiarezza sulle modalità di trasmissione degli atti, è necessario che i difensori, procedano ad indirizzare gli atti, le memorie, i documenti e le istanze secondo le modalità di seguito indicate:

1) ricezioneatti.procura.vibovalentia@giustiziacert.it è destinata al deposito:

- Delle denunce e delle querele che trasmesse dal difensore;

2) depositoattipenali.procura.vibovalentia@giustiziacert.it è destinata al deposito:

- Di atti, documenti, istanze dirette alla segreteria del magistrato assegnatario dei procedimenti che si trovano nella fase precedente all’emissione del 415 bis



c.p.p. (nella trasmissione andrà specificato il numero di procedimento e il magistrato assegnatario).

- tutte le richieste diverse da quelle sopra indicate (richieste ex art. 335 c.p.p., stato del procedimento, appuntamenti con le segreterie, ecc.)

3) Portale Deposito Atti Penali (PDP) è destinata al deposito:

- degli atti di nomina del difensore di fiducia nonché degli atti di cui all'art. 415 bis, comma 3, cp.p..

Si raccomanda il deposito degli atti con le indicate modalità, atteso che, il deposito telematico degli atti ad altri indirizzi di posta elettronica non è consentito e non ha alcun effetto.

Le indicazioni di cui sopra devono essere scrupolosamente osservate al fine di evitare confusioni e disguidi sulla esatta collocazione degli atti ricevuti. Gli atti inviati ad indirizzi di posta diversi da quelli indicati saranno considerati irricevibili.

Si comunichi ai colleghi magistrati, al personale amministrativo e se ne dia diffusione sul sito web della Procura della Repubblica.

Provvedimento redatto con la collaborazione del MAGRIF dott.ssa Filomena Aliberti.

Il Procuratore della Repubblica

Camillo Falvo

